



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **401** di Registro

Seduta del 28-11-2025 svoltasi dalle ore 12:05 alle ore 13:10

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente	in
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente	in
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente	in
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente	in
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente	in
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente	in
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente	in
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente	in

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER INSTALLAZIONI DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DIVERTIMENTO
--

La Giunta Comunale si riunisce per la presente seduta in modalità da remoto, ai sensi della Disciplina delle sedute di Giunta Comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 22/11/2023.

Risultano videocollegati: Sindaco, Assessori Roperto, Bodero Maccabeo, Colombo, Cappelletti, Ciabattoni, Doria e Fontana.

Il Segretario Generale è video collegato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 prevede che *“Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.*

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.”;

- Il Consiglio comunale con deliberazione n. 79 del 19/12/2016 ha approvato il *Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche destinate ai circhi e alle altre attività dello spettacolo viaggiante*, che all'art. 3 dispone:

“1. L'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e del Luna Park viene approvato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta comunale individua la superficie massima delle aree nonché gli spazi destinati al parcheggio dei carriaggi (autocarri, motrici, rimorchi, carrelli e simili) e delle carovane di abitazione.

3. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta comunale l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno”;

Rilevato che:

- l'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno;
- in mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno;

Considerato che:

- il TAR Lombardia con sentenza n. 751/2025, pubblicata il 05/03/2025, ha annullato la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 11/11/2024 e ha portato alla riviscenza la deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 22/11/2018, con cui era stata individuata per gli spettacoli viaggianti l'area denominata “ex piazza d'armi” in località Muggiò (*“sino a quando non sarà individuata diversa idonea area più distante dal centro abitato, nella perimetrazione individuata dalla recinzione oggi esistente”*);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 22/11/2018 non individuava le aree destinate ai carriaggi;

Considerato che questa Amministrazione ha avviato una istruttoria volta alla individuazione di aree idonee, di proprietà comunale, da adibire allo spettacolo viaggiante e che a tal fine con nota Prot. n. 102699 del 30/05/2025 (agli atti d'ufficio) è stato richiesto parere al Settore Opere Pubbliche, al Settore Polizia Locale, al Servizio Urbanistica e Pianificazione della Mobilità e al Servizio Ambiente, per quanto di rispettiva competenza, dando priorità alle aree più estese ed escludendo ambiti tutelati e di valore ambientale e naturalistico;

Atteso che:

- con Nota Prot. n.119624 del 03/07/2025 (agli atti d'ufficio) il Servizio Urbanistica e Pianificazione della Mobilità ha comunicato le sue osservazioni in merito alle aree individuate;
- con Nota Prot. 180690 del 14/10/2025 (agli atti d'ufficio) il Settore Polizia Locale ha comunicato il proprio parere;
- con Nota Prot. 180696 del 14/10/2025 (agli atti d'ufficio) il Servizio Ambiente ha comunicato le sue osservazioni in merito alle aree individuate;
- con successiva Nota Prot.194118 del 5/11/2025 (agli atti d'ufficio) il Servizio Ambiente ha comunicato la Valutazione previsionale di impatto acustico per l'area sita tra via Varesina e via G. D'Annunzio;
- con Nota Prot. 202269 del 19/11/2025 (agli atti d'ufficio) il Settore Opere pubbliche ha inviato le sue osservazioni in merito alle aree individuate;

Preso atto che, all'esito della ricognizione, le aree individuate (di seguito elencate in ordine decrescente di estensione e rappresentate con ortofoto nell'allegato 1) presentano le seguenti caratteristiche:

- l'area n.1 "ex Ticosa" (32.750 mq.) in via Grandi/via Roosevelt è considerata inidonea in quanto necessita di importante intervento di bonifica;
- l'area n.2 in via Adamello (26.350 mq.) è inidonea perché destinata agli orti comunali;
- l'area n.3 "ex Piazza d'Armi" (22.600 mq.) in via Sportivi Comaschi è considerata idonea ed è attualmente disponibile ancorché destinata a nuovi impianti sportivi (deliberazione di Giunta Comunale 383/2023);
- l'area n.4 in via Varesina/via D'Annunzio (11.900 mq.) in base alla localizzazione e all'accessibilità è considerata idonea;
- l'area n.5 in via Di Vittorio (11.300 mq.) è considerata inidonea perché interessata nella porzione nord-est da linea elettrica dell'alta tensione e ricade entro l'area di danno (nell'ipotesi di incidente rilevante) di una contigua industria chimica, per cui non è garantita la fascia di rispetto della distanza minima;
- l'area n.6 in via Virgilio/via Prestino (11.250 mq.) è considerata inidonea perché totalmente interessata da linea elettrica dell'alta tensione e l'accessibilità non è adatta ai mezzi "fuori sagoma";
- l'area n.7 in via Cecilio (6.850 mq.) è considerata inidonea in quanto presenta carenza di aree limitrofe già destinate a parcheggio, per cui occorrerebbe prevederne all'interno dell'area individuata, diminuendone conseguentemente la parte a disposizione delle attrazioni; inoltre, la zona non è adeguatamente servita da bus di linea mentre i percorsi pedonali per la stazione ferroviaria di Grandate attualmente sono inutilizzabili;
- l'area n.8 in via Grilloni/via Giussani (6.550 mq.) è considerata idonea;
- l'area n.9 in via Rimembranza (6.100 mq.) è considerata idonea;

- l'area n.10 in Stazzi (5.400 mq.) è considerata inidonea perché presenta carenza di aree limitrofe già destinate a parcheggio, per cui occorrerebbe prevederne all'interno dell'area individuata, diminuendone conseguentemente la parte a disposizione delle attrazioni; inoltre, la zona non è adeguatamente servita da bus di linea;

Ritenuto, quindi, di confermare, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 22/11/2018, l'area n.3 denominata "ex Piazza d'Armi", adiacente la via Sportivi Comaschi, nella perimetrazione individuata dalla recinzione oggi esistente, di circa mq 22.600, come da ortofoto (allegato n. 2), in quanto area risultata idonea e di estensione maggiore rispetto alle ulteriori aree risultate idonee;

Considerato inoltre che è necessario individuare le aree destinate ai carriaggi;

Ritenuto di poter individuare le stesse nei parcheggi di via Adamello (mq 1.466) e via Virgilio (mq 1.564), come da ortofoto (allegato n. 3);

Atteso inoltre che, in base alla ricognizione effettuata in merito alla individuazione di aree idonee di proprietà comunale, da adibire allo spettacolo viaggiante, è risultata idonea anche l'area n.4 in via Varesina/via D'Annunzio (11.900 mq.), seconda per estensione dopo l'area n. 3 denominata "ex Piazza d'Armi" e che la stessa può essere individuata, previa deliberazione del Consiglio Comunale e acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, ivi inclusa l'autorizzazione urbanistica, nonché previo necessario allestimento, come area alternativa all'area n. 3, nel caso in cui quest'ultima risultasse indisponibile;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore del Settore Patrimonio e Smart City;
- il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi al Cittadino;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane;
- il parere di legittimità favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, per l'anno 2026 l'area denominata "ex Piazza d'Armi", adiacente la via Sportivi Comaschi, nella perimetrazione individuata dalla recinzione oggi esistente, di circa mq 22.600, come da ortofoto (allegato n. 2), quale area idonea, di proprietà comunale, da adibire allo spettacolo viaggiante;
2. di individuare, per l'anno 2026, le aree destinate ai carriaggi nei parcheggi di via Adamello (mq 1.466) e via Virgilio (mq 1.564), come da ortofoto (allegato n. 3);

3. di individuare l'area n.4 in via Varesina/via D'Annunzio (11.900 mq.), previa deliberazione del Consiglio Comunale e acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, ivi inclusa l'autorizzazione urbanistica, nonché previo necessario allestimento, quale area alternativa all'area indicata al punto n. 1 del dispositivo, nel caso in cui quest'ultima risultasse indisponibile;
4. di demandare ai dirigenti l'adozione degli atti conseguenti;
5. di assicurare la massima pubblicità al presente provvedimento affinché ne abbiano conoscenza gli operatori interessati.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, onde permettere la tempestiva adozione dei successivi adempimenti dirigenziali.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*